

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2835

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASU, BRAGA

Disposizioni in materia di domicilio digitale degli intestatari di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico

Presentata il 9 marzo 2026

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La presente proposta di legge si inserisce nel quadro del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di semplificazione dei rapporti tra i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche, in coerenza con i principi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In particolare, l'intervento normativo mira a integrare il sistema del pubblico registro automobilistico (PRA) con il domicilio digitale dei soggetti intestatari di veicoli o titolari di diritti reali sugli stessi, valorizzando l'indice nazionale dei domicili digitali (INAD) quale infrastruttura nazionale di riferimento per le comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

L'utilizzo del domicilio digitale, attualmente previsto come obbligatorio dal citato codice per tutte le comunicazioni della pub-

blica amministrazione con valenza legale rivolte ai cittadini inseriti nell'INAD, può rappresentare un significativo aggiornamento normativo per un duplice ordine di finalità:

favorire la semplificazione nei rapporti tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni nonché dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che mirano a migliorare l'efficienza amministrativa e favorire la digitalizzazione attraverso il consolidamento delle infrastrutture e l'interoperabilità delle banche di dati, con particolare attenzione al sistema informativo del PRA, per il contrasto dell'evasione;

assicurare una puntuale applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della

riservatezza anche in ottemperanza al principio della « minimizzazione dei dati » secondo cui le pubbliche amministrazioni devono raccogliere e pubblicare solo i dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità istituzionali.

La diffusione della posta elettronica certificata e l'istituzione dell'INAD rendono oggi possibile l'utilizzo generalizzato del domicilio digitale, già previsto per i cittadini e le imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La presente proposta di legge intende pertanto colmare un vuoto normativo, disponendo l'annotazione del domicilio digitale nel PRA e il suo utilizzo ai fini delle comunicazioni ufficiali.

L'articolo 1 introduce l'obbligo di annotare nel PRA i domicili digitali degli intestatari di veicoli e dei titolari di diritti reali sugli stessi, prevedendo, in particolare, che:

il domicilio digitale possa essere indicato al momento dell'iscrizione o trascrizione di atti relativi ai veicoli;

il domicilio digitale abbia pieno valore legale ai fini delle comunicazioni;

nelle certificazioni del PRA sia riportato esclusivamente il domicilio digitale.

La disposizione tutela le esigenze di sicurezza e giustizia, prevedendo che il domicilio « fisico » resti accessibile alle autorità di pubblica sicurezza e alle amministrazioni competenti per l'accertamento e la riscossione della tassa automobilistica.

L'articolo 2 disciplina il coordinamento tra il PRA e l'INAD, prevedendo la trasmissione mensile dei domicili digitali e delle relative variazioni e cancellazioni. Tale meccanismo garantisce un aggiornamento automatico dei dati, l'affidabilità delle informazioni e l'interoperabilità tra sistemi pubblici.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L'introduzione del domicilio digitale ai fini dell'iscrizione di veicoli nel PRA rappresenta un intervento di modernizzazione dell'azione amministrativa, volto a rendere più efficiente, trasparente e sicuro il sistema delle comunicazioni relative ai veicoli e ai loro intestatari.

La presente proposta di legge si pone in conformità con gli obiettivi strategici di digitalizzazione del Paese e costituisce un passo significativo verso una pubblica amministrazione pienamente digitale, accessibile ed efficiente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Annotazione del domicilio digitale nel pubblico registro automobilistico)

1. Sono annotati nel pubblico registro automobilistico i domicili digitali dei proprietari di veicoli nonché dei titolari di diritti reali di godimento sui medesimi veicoli ivi iscritti.

2. Al momento dell'iscrizione o della trascrizione di atti relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, il soggetto richiedente può indicare, oltre all'indirizzo di residenza o alla sede legale, un domicilio digitale costituito da un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo.

3. Nelle certificazioni rilasciate dal pubblico registro automobilistico è riportato, in via esclusiva, il domicilio digitale del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, con pieno valore legale ai sensi della normativa vigente.

4. Il domicilio dei soggetti di cui al comma 1 resta accessibile ai fini delle seguenti comunicazioni:

- a) alle autorità di pubblica sicurezza;
- b) alle pubbliche amministrazioni competenti per le attività di accertamento e recupero della tassa automobilistica;
- c) nei casi previsti dalla legge per finalità di giustizia o sicurezza pubblica.

Art. 2.

(Trasmissione dei domicili digitali mediante l'indice nazionale dei domicili digitali)

1. Ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'indice nazionale dei domicili digitali tra-

smette mensilmente al pubblico registro automobilistico:

a) i domicili digitali dei proprietari di veicoli e dei titolari di diritti reali di godimento sui medesimi veicoli ivi iscritti;

b) le relative variazioni e cancellazioni.

2. Il pubblico registro automobilistico provvede all'aggiornamento automatico dei domicili digitali ivi annotati, sulla base dei dati ricevuti dall'indice nazionale dei domicili digitali.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

